

## IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dr. Lanfranco Tenaglia Presidente
dr. Roberta Bolzoni Giudice rel.
dr. Lucia Dall'Armellina Giudice
letto il ricorso depositato da in data 9/1/2018 ex
art. 161 comma 6 L.F.;
letta l'istanza ex art. 182 quinquies, comma terzo, L.F. di autorizzazione a contrarre
finanziamenti in via d'urgenza;

richiamato il contenuto del parere redatto dal Commissario Giudiziale della procedura che si riporta di seguito integralmente:

"Il sottoscritto dott. Alberto Poggioli, Commissarlo Giudiziale della procedura emarginata, con riferimento

all'Istanza della società debitrice ex art. 182 quinquies 3º comma L.F., contenuta nel ricorso per concordato, di essere autorizzata in via d'urgenza a contrarre un finanziamento prededucibile – così detto "fido di cassa" – per l'ammontare di €; 400.000,00 con l'Istituto finanziario i

espone

quanto segue:

## a) FUNZIONALITÀ DEI, FINANZIAMENTO ALLE URGENTI NECESSITÀ AZIENDALI

l.a società deblirice precisa che il finanziamento richiesto è necessario per garantire la continultà aziendale.

Nel ricorso per concordato la debitrice, dopo aver precisato che da novembre 2017 il ceto bancario ha interrotto tutti gli affidamenti, evidenzia che va considerato che a seguito dell'apertura della procedura cancorsuale devesi prevedere un "momentanea disallineamento" tra entrate da incassi dei clienti e usclte per pagamento immediato delle forniture, al punto che la società senza il finanziamento richiesto si troverebbe nell'impossibilità di "onorare gli importanti nuovi ardini" (vedasi pagg. 14/18 del ricorso per cancordato).

In effetti, in assenza di concreto fido bancario, la liquidità allo stato disponibile (E. al 8.1.2018) non può essere ritenuta da sola sufficiente per la prosecuzione dell'attività nei prossimi mesi.

Va infutti considerato che in corso di procedura di concordato preventivo, in particolare ad inizio procedura,

- alcuni clienti sono portati a non pagare alle scadenze le ricevute bancarie prendendo tempo e determinando così un rallentamento delle entrate finanziarie;
- gran parte dei fornitori esigeranno il pagamento immediato delle forniture dei materiali e servizi, rifiutandosi diversamente di non fornire, tenuto anche conto che questi devono subire il blocco dei pagamenti delle forniture ante procedura.

La società ha precisato che le uscite finanziarie mensili per i costi di produzione ammontano a circa E. (fornitori di materiali da pagare immediatamente alla consegna, retribuzioni e contributi dipendenti per le mensilità in corso, utenze ed oneri vari da pagare alle scadenze mensili, vedasi pag. 16 del ricorso per concordato).

In realtà la previsione risulta mancante del pagamento delle rate mensili del leasing di  $\epsilon$ .

dovute in assenza di sospenzione del contratto, quindi complessivamente si prevedano uscite finanziarie mensili per  $\epsilon$ . 1.244.099,40.

Le entrate finanziarie mensili derivano dugli incassi che vanno a maturare a scudenza delle faiture emesse ai clienti nei mesi precedenti ed il fatturato di clascun mese di competenza genererà entrata finanziaria solamente successivamente a 30-60-90 gg dalla produzione e vendita.

La società, dopo aver prudentemente stimato un ritardo negli incassi dai clienti del 15% a seguito della sottoposizione a procedura concorsuale, ha stimato entrate mensili nei primi due mesi di procedura per E. 909.000,00 / 1.127.000,00 (vedasi pog. 16 del ricorso per concordato).

Risulta conseguentemente uno squilibrio finanziario nei primi due mesi di circa E. 450.000,00. squilibrio che non potrà essere ripianato salamente con la cassa a disposizione di E. 148.000,00 al 8.1.2018.

E' quindi necessario poter disporre del finanziamento richiesto di E. 400,000,00 per assicurare il proseguimento dell'attività produttiva e commerciale ed evitare l'interruzione delle vendite ai clienti.

Si è connunque proceduto ad esaminare la gestione corrente dell'attività dell'impresa debitrice al fine di verificare se la stessa registri un equilibrio, se non un utile, o diversamente sia in perdita con conseguenti ripercussioni future sulla possibile erosione del "fondo cassa" di cui al finanziamento prededucibile richiesto.

Sulla gestione corrente, si può con ragionevole affidamento riferirsi al documento recentemente elaborato (21.11.2017) con l'assistenza (Allegato al presente parere ed All. 26 al ricorso per concordato).

Da tale documento risulta in estrema sintesi:

- che la società ha registrato negli ultimi tre esercizi ricavi superiori ai costi industriali e commerciali (esclusi ammartamenti), con un margine o utile lordo dai 5% al 9% (vedasi EBITDA a pag. 10);
- che le previsioni fino a murzo 2018 erano di un muntenimento ed anzi incremento di questo margine di utile a circa il 7% (vedasi EBITDA a pag. 31).

Sulla scorta, quindi, delle recentissime analisi sulla gestione aziendale, si può prevedere che il finanziamento prededucibile non dovrebbe ragionevolmente essere "consumato" o eroso da perdite di gestione corrente, anche qualora l'effettiva gestione in procedura non raggiungesse i risultati di utile lordo del 7% previsto da

b) DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI / IMPOSSIBILITÀ A REPERIRE ALTRIMENTI I FINANZIAMENTI / PREGIUDIZIO IMMINENTE ED IRREPARABILE ALL'AZIENDA

Nel ricorso per concordato la debitrice ha precisato che il finanziamento richiesto è destinato "a finanziare l'attività industriale in questa delicata fase" (vedasi pag. 15 del ricorso per concordato).

N

Peraliro è noto ed è stato precisato alla deblirice che in nessun modo la società può utilizzare risorse finanziarle per pagare possività pregresse ante procedura, né può assumere e pagare spese di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale.

Mensilmente la società è obbligatu a relazionare in dettaglio anche sui pagamenti e quindi sulla concreta destinazione anche del finanziamento richiesto; ulteriarmente, anche nella prospettiva della concessione del richiesto finanziamento deducibile, il Commissario Giudiziule ha già chiesto alla società debitrice una rendicontazione settimanale dettagliata di tutti i pagamenti che effettuerà in corso di procedura.

Nel ricarso per concordato la società ha dato altresì atto che è impossibilitata a reperire altre forme di finanziamento, considerato che tutte le banche "hanno congelato qualsiasi affidamento" (vedasi pag. 14 del ricorso per concordato).

Infine nel ricorso per concordato la società ha precisato che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda in quanto, in assenza di risorse finanziarie, vi sarebbe il "mancato rispetto delle condizioni di consegna degli ordini .... deteriorerebbe le relazioni commerciali con i clienti ... compromettendo la continuità aziendale e disperdendo l'avviamento" (vedasi pag. 18 del ricorso per concordato).

Quunto affermato dalla debitrice risulta verosimile.

In particolore ci concorda sulla necessità in questa fase della procedura di mantenere in attività l'azienda, non solo in ragione del fatto che attualmente occupa 140 dipendenti, ma anche in quanto il complesso uziendale mantiene il proprio valore solamente in continuità, mentre la cessazione della produzione e quindi delle vendite ai clienti porterebbe in brevissimo tempo la clientela a rivolgersi ad altre imprese del settore con una immediata grave perdita di valore dell'Attivo patrimoniale anche a danno dei creditori.

In conclusione, per quanto sopra esposto e motivato il sottoscritto Commissorio Giudiziale esprime parere favorevole alla concessione della finanziamento prededucibile — casi detto "fido di cassa" — per l'ammontare di E. 400.000,00 come richiesto dalla società deblirice. ".

Ritenuto di condividere in pieno la ricostruzione fattuale, le argomentazioni e le valutazioni compiute dal Commissario Giudiziale ravvisando che allo stato l'assenza dei finanziamenti richiesti determinerebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda:

rilevato, in via conclusiva, come in ragione delle considerazioni sopra richiamate l'istanza della possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

Decidendo sull'istanza proposta con ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F. dalla

(c.f. (c.f.

autorizza în via d'urgenza la società istante a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F., funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale, entro la scadenza del termine concesso per il deposito della proposta di cui al commi II e III dell'art. 161 L.F. e fino all'importo massimo di euro 400.00,00.

Si comunichi.

PORDENONE, 26/01/2018.

Il Giudice rel.